

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1 CALCIO FEMMINILE
DEL 16 LUGLIO 2026**

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	4
REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	4
“REGOLAMENTO SAFEGUARDING”	4
ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI	4
NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ	4
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	5
FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO	5
REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	5
CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.....	5
DECADENZA AFFILIAZIONE EX ART.16 N.O.I.F.	5
MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2026/2027 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	5
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	5
COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA.....	6
NOMINA SEGRETARIO, VICE SEGRETARIO E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL C.R. CAMPANIA.....	6
NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.....	6
RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA	6
CONTATTI DEL C.R. CAMPANIA.....	6
ONERI FINANZIARI	6
COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027.....	6
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.	7
ESTRATTO CONTO 2026/2027 DELLE SOCIETÀ	7
RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI	7
SALDI ATTIVI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PREMIO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI E COPPE DISCIPLINA 2025/2026	7
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2026/2027	8
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE.....	8
INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPE REGIONALI.....	8
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI GIOVANILI.....	8
COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2026-2027	9
TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE	9
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI.....	9
CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE	10
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO.....	10

IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE 2026/2027	10
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE	11
PROMOZIONI AL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE 2027/2028.....	11
RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2027/2028.....	11
CAMPIONATO DI PROMOZIONE FEMMINILE	12
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO.....	12
IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE 2026/2027	12
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	12
PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE 2027/2028	12
CAMPIONATO REGIONALE "UNDER 19 FEMMINILE"	13
IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE 2026/2027.....	13
ARTICOLAZIONE CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE.....	13
COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE – FASE REGIONALE.....	15
FASE NAZIONALE COPPA ITALIA REGIONALE.....	15
COPPA CAMPANIA DI PROMOZIONE FEMMINILE E DI UNDER 19 FEMMINILE	15
TICKET COPPE REGIONALI E PROVINCIALI	16
ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA	16
ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI	16
CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPOICO E SPERIMENTALE.....	16
BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)	16
ATTIVITÀ AMATORI ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA E E-SPORTS.....	16
PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ ED ORGANI.....	16
ATTIVITÀ REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE	16
PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE	16
ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE	17
ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	17
ASSICURAZIONE TESSERATI.....	17
ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO.....	17
TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI	17
SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI	17
NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2026/2027	17
ATTIVITÀ UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE.....	17
DESIDERATA.....	18
AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI	18
DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO	18
USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE.....	18
ORARI FEDERALI DI DISPUTA DELLE GARE	19
RECUPERI GARE	19
RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA ("TEMPO DI TOLLERANZA") CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE FEMMINILE.....	19
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE	19
CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO	19
MIGLIORE FORMAZIONE	20
CALCIATRICI / GIOCATRICI	20
EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATRICI	20
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO	21
IDENTIFICAZIONE DELLE CALCIATRICI	23
SOSTITUZIONE DELLE CALCIATRICI E GIOCATRICI DI RISERVA	23
SOSTITUZIONE AGGIUNTIVA	24
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE.....	24

ELENCO POST–GARA DELLE CALCIATRICI: SOSTITUITE–AMMONITE–ESPULSE.....	24
SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI.....	25
MESSAGGIO ANTI–VIOLENZA.....	25
ORDINE PUBBLICO.....	25
QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE.....	26
DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA.....	26
TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI.....	26
TECNICI.....	27
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI.....	27
GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI	28
INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI.....	28
ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI	28
SGOMBERO DELLA NEVE	28
TIME–OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI – COOLING BREAK.....	29
ASSISTENZA MEDICA.....	29
CAMPIONATI 2026/2027 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE	30
SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO	31
RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE	31
ESECUZIONE DELLE SANZIONI.....	32
REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO (“L’ESITO DI UNA GARA”).....	32
DISPOSIZIONE APPLICATIVA DELL’ART. 34, COMMA 3, DELLE N.O.I.F.	32
RICORSI/RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA	32
AMMENDE	32
AMMENDE PER RINUNCIA	32
RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO	33
RICHIESTE MINUTO DI RACCOGLIMENTO/LUTTO AL BRACCIO.....	33
TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA	33
ART. 65 N.O.I.F. “ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA”	33
CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	33
DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO.....	34
RIMANDI NORMATIVI.....	34

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. d) delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2026/2027, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. **può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato**. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

"REGOLAMENTO SAFEGUARDING"

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che **le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati**, nonché **all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati**, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C.

I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22 bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società anche sul contenuto dei sotto riportati punti 6), 6 bis e 7), dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i Collaboratori nella Gestione Sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri Dirigenti e dei Collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i Collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto

comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

punto 7: in caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° Luglio 2021 l'**obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata valido**.

FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, nonché all'art. 52, comma 5, delle N.O.I.F. ed a quanto già reso noto nei precedenti Comunicati Ufficiali relativi alla precedente stagione sportiva.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2026/2027 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda al link: [Circolare n. 5 - Convenzione LND-USSI](#).

DECADENZA AFFILIAZIONE EX ART.16 N.O.I.F.

Si rimanda al link: [Circolare n. 2 - Decadenza affiliazione ex art. 16 NOIF](#).

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2026/2027 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per le disposizioni in materia si rimanda al [Comunicato Ufficiale n.5 - programma manifestazioni nazionali organizzate dalla LND](#), consultabile al link di collegamento.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

[\(Circolare n. 4 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive\)](#)

La **Circolare n. 4 della L.N.D. del 1° luglio 2026**, consultabile al link di collegamento, richiama l'attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno.**

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

NOMINA SEGRETARIO, VICE SEGRETARIO E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL C.R. CAMPANIA

Nella riunione del Consiglio Direttivo, del 25 giugno 2026, in applicazione delle vigenti norme della Lega Nazionale Dilettanti si è proceduto alla nomina del Segretario, del Vice Segretario e del Responsabile Amministrativo del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.

Risultano riconfermati, su proposta dal Presidente dott. Carmine Zigarelli, i seguenti sigg.:

- dott. Giuseppe Aversano: Segretario del C.R. Campania con l'assunzione della carica di Responsabile Amministrativo f.f.;
- sig. Eduardo Seno: Vice Segretario del C.R. Campania;

Le nomine decorrono dal 1° luglio 2026 e sono a valere fino al 30 giugno 2027.

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.

Le nomine in epigrafe, a valere fino al 30 giugno 2027, sono pubblicate sul link: [Comunicato Ufficiale n.8 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali 2026/2027](#).

RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA

Le società in prima istanza dovranno contattare gli uffici del C.R. Campania tramite il portale a loro dedicato raggiungibile dal sito internet <https://campania.lnd.it> nella sezione "Area Società" – una volta effettuato l'accesso cliccando "Home" sarà possibile effettuare una segnalazione che sarà gestita dagli uffici competenti.

Premesso quanto alla precedente comunicazione si informa che gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:

- **il martedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00;**
- **il giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00.**

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.

Per problemi non risolvibili tramite segnalazione da portale gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo contralino telefonico (081 5537216) ai seguenti orari:

- dalle ore 9.00 alle ore 15.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei gironi pari della settimana (martedì e giovedì).

Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi e tramite il servizio centralino o a mezzo mail.

CONTATTI DEL C.R. CAMPANIA

Al seguente link si riportano gli indirizzi e-mail e pec: <https://campania.lnd.it/contatti/>

ONERI FINANZIARI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli altri oneri federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero, sfruttando il primo periodo degli svincoli (**dal 1° al 23 luglio 2026**).

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.

In ordine alla Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. relativa alla corrente stagione sportiva 2026/2027, essa sarà oggetto di pubblicazione di un apposito Comunicato Ufficiale della LND, sul quale sono illustrate le modalità di denuncia e gestione dei sinistri.

Il premio pro-capite per la stagione sportiva (2026/2027) per gli assicurati delle categorie calciatori/calciatrici di calcio a undici e delle categorie giocatori/giocatrici di calcio a cinque e tecnici delle società della L.N.D., sarà oggetto di apposito Comunicato ufficiale da parte della L.N.D.

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori/calciatrici di calcio a undici e della categoria giocatori/giocatrici di calcio a cinque detto premio, viene corrisposto in misura unica e non doppia.

ESTRATTO CONTO 2026/2027 DELLE SOCIETÀ

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line.

A partire dalla data successiva alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2026/2027 utilizzando la procedura di dematerializzazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.

I Comunicati Ufficiali sono consultabili sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo www.campania.lnd.it).

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi saranno detratti da quanto dovuto e risultante all'atto dell'iscrizione al Campionato 2026/2027.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti alle società, su richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con bonifico bancario, intestato alla società.

SALDI ATTIVI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PREMIO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI E COPPE DISCIPLINA 2025/2026

All'esito della pubblicazione delle classifiche relative ai contributi in epigrafe, riconosciuti alla società vincenti il premio, si informa che gli stessi potranno essere compensati parzialmente o integralmente con gli importi dovuti per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2026/2027. Tale Possibilità dovrà essere esplicitamente richiesta a mezzo pec da inviare all'indirizzo: contabilita@pec.lndcampania.it.

Si precisa che i citati importi saranno erogati esclusivamente alle società che avranno formalizzato l'iscrizione ai campionati di competenza 2026/2027.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2026/2027

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Come per le precedenti stagioni sportive, la procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPE REGIONALI

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2026/2027:

ECCELLENZA FEMMINILE	10 – 11 OTTOBRE 2026
PROMOZIONE FEMMINILE	7 - 8 NOVEMBRE 2026
UNDER 19 FEMMINILE	14 – 15 NOVEMBRE 2026
COPPA ITALIA – ECCELLENZA FEMMINILE FASE REGIONALE	12 - 13 SETTEMBRE 2026

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI GIOVANILI

Alle Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores" Femminile della stagione sportiva 2026/2027.

Il Campionato Juniores Femminile viene organizzato in due fasi.

Alla prima fase partecipano le Società di Serie C Femminile e le Società dei Comitati Regionali, secondo le disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

La prima fase sarà a carattere regionale o, se necessario, anche con concentramenti interregionali e sarà di competenza dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. La seconda fase, a carattere nazionale, sarà organizzata a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

Le Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società del Dipartimento Calcio Femminile che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale "Juniores" Femminile o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata la somma di € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per lo sviluppo dell'attività giovanile del Dipartimento.

Nel caso in cui il Comitato Regionale territorialmente competente non organizzi il Campionato Juniores femminile in autonomia o congiuntamente ad uno o più Comitati limitrofi, la Società di Serie C Femminile potrà iscrivere la propria squadra Juniores al Campionato Regionale Femminile di Promozione, ove istituito, ovvero, in mancanza, al Campionato Regionale Femminile di Eccellenza, con diritto di classifica ma senza diritto di promozione alla categoria superiore. La collocazione nell'organico del Campionato Regionale Femminile di Promozione ovvero, in mancanza, del Campionato Regionale Femminile di Eccellenza è demandata al Consiglio Direttivo del competente Comitato Regionale.

Qualora non venga organizzato il Campionato Juniores Femminile o non siano stati individuati concentramenti interregionali, il diritto di partecipazione alla fase nazionale del Campionato Juniores è attribuito alla squadra Juniores che abbia conseguito il miglior piazzamento tra quelle ammesse al Campionato di Promozione o di Eccellenza femminile. La partecipazione al Campionato di Promozione o di Eccellenza, nelle condizioni e modalità indicate nel capoverso precedente, costituisce assolvimento dell'obbligo, da parte delle Società di Serie C Femminile, di partecipare con una propria squadra ad attività Juniores Femminile della stagione sportiva 2026/2027. Quanto ai diritti di iscrizione, le Società di Serie C partecipanti con una propria squadra Juniores ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza o di Promozione per la stagione sportiva 2026/2027 saranno tenute al versamento degli importi previsti al capo III, punto 1), per il Campionato Juniores Femminile 2026/2027, pubblicati nel Comunicato Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° Luglio 2026.

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2026-2027

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., ha determinato i diritti per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2026/2027, come da tabella di seguito riportata.

Si ricorda, che sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva (2026/2027) **alle società di nuova affiliazione** che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie D, Promozione Femminile e Serie C Calcio a cinque femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D., per la prima volta, sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione**.

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione ai Campionati 2026/2027:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 (°°)
ECCELLENZA FEMMINILE	€ 1.320,00
PROMOZIONE FEMMINILE	€ 920,00
UNDER 19 REGIONALE FEMMINILE "PURE"	€ 720,00
UNDER 19 REGIONALE FEMMINILE "RISERVE"	€ 330,00

(°°) all'importo va sommato inoltre il costo di tesseramento per il numero di calciatrici/calciatori al 30.06.2026 e dei diritti di Segreteria LND.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI C.R. CAMPANIA oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT67X0898740020000000001115 – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO.

TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE

Si riportano di seguito i termini temporali per la presentazione delle domande di iscrizione per singola categoria:

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE ORDINATORIO	TERMINE ISCRIZIONE PERENTORIO
ECCELLENZA FEMMINILE	GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2026	GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2026
PROMOZIONE FEMMINILE	GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2026	GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2026
U19 REGIONALE FEMMINILE	GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2026	GIOVEDÌ 05 NOVEMBRE 2026

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare (attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica) l'iscrizione al Campionato di Eccellenza entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare L.N.D. n. 48 del 9 giugno 2026);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute ai sensi delle normative vigenti e in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Si comunica inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 maggio 2026, è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° luglio 2026.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE

Campionato Regionale di Eccellenza 2026/2027: **inizio 10/11 ottobre 2026**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali);
scadenza iscrizioni: **giovedì 6 agosto 2026.**

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

- **L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Eccellenza Femminile per la stagione sportiva 2026/2027 è stato pubblicato al [C.U. 47/CF 2025-2026 del 30.06.2026](#).**
- Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE 2026/2027

Tassa iscrizione Eccellenza	€	900,00
Assicurazione Dirigenti	€	90,00
Spese organizzative (Eccellenza)	€	30,00
Tassa di associazione	€	300,00

N.B. Agli importi sopra indicati dovrà aggiungersi il costo assicurativo relativo al tesseramento delle singole calciatrici, tecnici e dirigenti, che sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale compreso quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

- 1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE 2026/2027, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, **incluso il relativo versamento, dovranno essere presentate:****

entro GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2026 (termine ordinatorio),

entro GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2026 (termine perentorio).

Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza Femminile, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo e considerate rinunciatricie.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

Al Campionato di Eccellenza Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F. Nel corso delle gare del Campionato di Serie C possono essere sostituite cinque calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

PROMOZIONI AL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE 2027/2028

Le modalità di ammissione dai Campionati Regionali di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2026/2027 al Campionato di Serie C Femminile della stagione sportiva 2027/2028 formeranno oggetto di Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2027/2028

Le modalità di retrocessione dal Campionato di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2026/2027 ai Campionati Regionali di Promozione Femminile della stagione sportiva 2027/2028 formeranno oggetto di Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE FEMMINILE

Campionato Regionale Promozione 2026/2027: inizio 7/8 novembre 2026

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

scadenza iscrizioni: giovedì 22 ottobre 2026.

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Promozione Femminile per la stagione sportiva 2026/2027 è stato pubblicato al [C.U. 47/CF 2025-2026 del 30.06.2026](#).

IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE 2026/2027

Tassa iscrizione Promozione	€	500,00
Assicurazione Dirigenti	€	90,00
Spese organizzative (Promozione)	€	30,00
Tassa di associazione	€	300,00

N.B. Agli importi sopra indicati dovrà aggiungersi il costo assicurativo relativo al tesseramento dei singoli calciatori, tecnici e dirigenti, che sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale compreso quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

- 1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE FEMMINILE 2026/2027,** formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, **incluso il relativo versamento, dovranno essere presentate:**

entro GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2026 (termine ordinatorio),

entro GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2026 (termine perentorio).

Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato di Promozione, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo e considerate rinunciatricie.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Al Campionato di Eccellenza Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F. Nel corso delle gare del Campionato di Serie C possono essere sostituite cinque calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE 2027/2028

Le modalità di ammissione dai Campionati Regionali di Promozione Femminile della stagione sportiva 2026/2027 al Campionato di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2027/2028 formeranno oggetto di Comunicato Ufficiale di successiva

CAMPIONATO REGIONALE "UNDER 19 FEMMINILE"

Campionato Regionale Under 19 2026/2027: inizio 14 e 15 novembre 2026

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

Scadenza iscrizioni: giovedì 5 novembre 2026.

IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE 2026/2027

Tassa iscrizione Under 19 Femminile "pure"	€	300,00
Assicurazione Dirigenti	€	90,00
Spese organizzative	€	30,00
Tassa di associazione	€	300,00
Tassa iscrizione Under 19 Femminile "riserve"	€	300,00
Assicurazione Dirigenti	€	-
Spese organizzative	€	30,00
Tassa di associazione	€	-

N.B. Agli importi sopra indicati dovrà aggiungersi il costo assicurativo relativo al tesseramento dei singoli calciatori, tecnici e dirigenti, che sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale compreso quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

- 1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE FEMMINILE 2026/2027,** formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, **incluso il relativo versamento, dovranno essere presentate:**

entro GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2026 (termine ordinatorio),

entro GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2026 (termine perentorio).

Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato di Promozione, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo e considerate rinunciatricie.

ARTICOLAZIONE CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

Alle Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores" Femminile della stagione sportiva 2026/2027.

Il Campionato Juniores Femminile viene organizzato in due fasi.

Alla prima fase partecipano le Società di Serie C Femminile e le Società dei Comitati Regionali, secondo le disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

La prima fase sarà a carattere regionale o, se necessario, anche con concentramenti interregionali e sarà di competenza dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.

La seconda fase, a carattere nazionale, sarà organizzata a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

È data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione. I singoli Comitati dovranno comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, entro il termine appresso stabilito, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale. Ai Comitati è data

facoltà di rendere obbligatoria la partecipazione, da parte delle Società di Eccellenza Femminile, con una propria squadra, al Campionato Femminile Juniores, ovvero ad attività femminile delle categorie Under 17 o Under 15, indette dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Alle Società di Eccellenza Femminile che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile femminile del Comitato stesso.

Nel caso in cui una squadra Juniores appartenga alla medesima Società che partecipa con la prima squadra al Campionato di Promozione o di Eccellenza Femminile e sia inserita nel medesimo girone, la stessa partecipa fuori classifica e, conseguentemente, non può essere presa in considerazione ai fini dell'individuazione della squadra migliore classificata avente diritto alla partecipazione alla fase nazionale del Campionato Juniores Femminile.

FASE REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE

Alla fase regionale del Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali (attività a carattere regionale) della Stagione Sportiva 2026/2027. Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre Juniores "pure". Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza – squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, Serie B, Serie C che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile. Le Società possono, inoltre, partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, nell'organizzazione della fase regionale o interregionale, dovranno procedere alla formazione di gironi caratterizzati dal criterio di vicinorietà.

La data entro cui i Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali Autonomi della LND – a completamento della fase regionale della manifestazione – dovranno improrogabilmente comunicare al Dipartimento Calcio Femminile (via pec all'indirizzo: calciofemm@pec.it) la Società qualificata alla fase Juniores nazionale è fissata al **12 Aprile 2027**.

FASE NAZIONALE UNDER 19 FEMMINILE

La Fase Nazionale sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile e si svolgerà con accoppiamenti e/o triangolari e/o quadrangolari a carattere di vicinorietà, che avranno inizio l'8 Maggio 2027. Le squadre che disputeranno i triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno. Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino alle semifinali e finale.

L'ordine di svolgimento delle gare di ogni turno verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile per determinare la squadra che giocherà in casa.

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata una sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00).

Per gli Accoppiamenti, risulterà qualificata al secondo turno la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, l'Arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Per i Triangolari, la squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura del Dipartimento Calcio Femminile, così come la squadra che disputerà la prima gara in casa.

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. Per determinare la squadra vincente i triangolari si terrà conto, nell'ordine:

- dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- della migliore differenza reti;
- dal maggior numero di reti segnate in trasferta.

Persistendo ulteriore parità, o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

Per i Quadrangolari, lo svolgimento delle gare verrà determinato per sorteggio a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto dei punti ottenuti negli incontri disputati.

Per determinare la squadra vincente nell'ipotesi in cui due squadre concludessero il quadrangolare a parità di punteggio, ai fini della classifica si terrà conto dei punti conseguiti nello scontro diretto.

Nel caso in cui lo scontro diretto sia terminato con un pareggio, ai fini della classifica si terrà conto nell'ordine:

- a) della migliore differenza reti nelle gare dell'intero girone;
- b) del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- c) del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone.

Persistendo ulteriore parità la squadra vincente sarà determinata per sorteggio a cura del Dipartimento Calcio Femminile. Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero il quadrangolare a parità di punteggio, per determinare la classifica verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) della migliore differenza reti negli incontri diretti;
- c) del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- d) del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- e) della migliore differenza reti nelle gare dell'intero girone;
- f) del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- g) del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone.

Persistendo ulteriore parità la squadra vincente sarà determinata per sorteggio a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE – FASE REGIONALE

Coppa Italia Eccellenza Femminile – Fase Regionale 2026/2027: **inizio 12/13 settembre 2026**

(Le date di inizio della competizione sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

La Competizione è divisa in due fasi. La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi, il Regolamento della competizione sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale.

FASE NAZIONALE COPPA ITALIA REGIONALE

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

La data entro la quale i Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali Autonomi della LND - a completamento della fase regionale della manifestazione - dovranno improrogabilmente comunicare al Dipartimento Calcio Femminile (via pec all'indirizzo: calciofemm@pec.it) la Società qualificata alla fase nazionale, che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza, è fissata entro il **12 Aprile 2027**.

COPPA CAMPANIA DI PROMOZIONE FEMMINILE E DI UNDER 19 FEMMINILE

Sarà facoltà del C.R. Campania organizzare le due competizioni in epigrafe.

Le modalità e termini di iscrizione e lo svolgimento delle competizioni saranno oggetto di appositi Comunicati ufficiali.

TICKET COPPE REGIONALI E PROVINCIALI

Per tutte le gare di finale di Coppa organizzate nell'ambito del C.R. Campania e delle rispettive Delegazioni Provinciali, potrà essere previsto un ticket di ingresso per il pubblico. L'eventuale costo del biglietto sarà reso noto con la pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale di riferimento.

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti programmerà, per la stagione sportiva 2026/2027, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società e di più di due calciatrici appartenenti ad una stessa Società di Serie C Femminile, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale, Calcio Femminile e Beach Soccer di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori e calciatrici, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPOICO E SPERIMENTALE

Per la corrente stagione sportiva in Campania saranno organizzati i Campionati F.I.G.C. Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Con apposito Comunicato Ufficiale saranno fornite tutte le informazioni dettagliate.

BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

Il programma delle attività relative ai campionati di Beach Soccer regionale sarà reso noto con comunicazioni pubblicate su appositi Comunicati Ufficiali.

ATTIVITÀ AMATORI ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA E E-SPORTS

Fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D. tramite i Dipartimenti per l'attività amatoriale ricreativa e per l'attività degli e - Sports, è data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ ED ORGANI

In analogia alle precedenti stagioni sportive, le informazioni relative all'attività regionale 2026/2027, saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania distinti per attività (sia L.N.D. sia S.G.S.), ovvero Calcio a Undici, Calcio Femminile, Calcio a Cinque, Settore Giovanile, Attività Amatoriale/Ricreativa/E-Sports e con riferimento alla Giustizia Sportiva suddivisi per organi (GST-CSAT-TFT).

ATTIVITÀ REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE

Le informazioni relative all'attività regionale 2026/2027 dell'Attività del Settore Giovanile e Scolastico, continueranno ad essere pubblicate su appositi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania nella relativa sezione.

PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 269/A del 27 Giugno 2024, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 471 in pari data. In tal senso, al fine di

promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato - fino a diversa determinazione del Consiglio Federale - la riproposizione dell'iniziativa in termini rimodulati, nell'ambito delle categorie del Calcio Femminile nazionale di Serie B e di Serie C, al fine di consentire un maggiore rafforzamento di detta area con l'intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile.

ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE

Le Società aventi titolo a partecipare ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa di calciatori e calciatrici, di giocatori e giocatrici e dei tecnici delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2026/2027, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2026/2027, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- | | |
|---|--------|
| - Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici (Calcio a undici) | € 3,00 |
| - Tessera riconoscimento giocatori e giocatrici (Calcio a Cinque) | € 3,00 |
| - Tessera riconoscimento Dirigenti (Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; Dirigenti-Arbitro; Dirigenti che svolgono mansioni di Assistenti di parte; Dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) | € 3,00 |

Gli oneri di tesseramento riferiti a calciatori/calciatrici (Calcio a undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile.

Ai sensi di quanto previsto dal vigente R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2026/2027 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTI – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Entro il termine della stagione sportiva 2026/2027, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2026/2027

ATTIVITÀ UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 4 Ottobre 2026.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 4 Ottobre 2026.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. Tuttavia, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

DESIDERATA

Per qualsiasi richiesta relativa alle c.d. "desiderata" in merito ai campionati organizzati da questo C.R., si precisa che le società interessate a comunicare eventuali richieste riguardanti alternanze, abbinamenti con altre società, orari e giorni per la disputa delle gare interne, concomitanze con altre società affiliate e non alla F.I.G.C., e quant'altro utile per la redazione dei calendari e per le dispute delle gare afferente l'attività agonistica, dovranno far pervenire le istanze, in caso di mancato deposito all'atto dell'iscrizione e/o di variazione rispetto a quanto indicato nel modulo di iscrizione medesimo, necessariamente a pena nullità entro e non oltre 20 (venti) giorni prima della data di inizio del campionato d'interesse al seguente indirizzo di posta certificata: agonistica@pec.Lndcampania.it.

AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R. è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2026/2027, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un impianto sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., nonché l'attestato di completa idoneità, sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza sia sull'agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Nell'ipotesi di mancanza di certificato di agibilità dello stadio, le gare saranno disposte a porte chiuse (in assenza di pubblico).

Negli appositi paragrafi del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all'agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all'Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.

Restano invece invariate le disposizioni previste e le normative vigenti per le altre categorie.

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale – dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte di LND Impianti srl, in base alla normativa all'uopo emanata.

ORARI FEDERALI DI DISPUTA DELLE GARE

Di seguito si riporta il link di rimando [Comunicato Ufficiale n. 4 del 1° luglio 2026 della L.N.D.](#) contenente gli orari federali per la stagione sportiva 2026/2027.

A causa della nota penuria di campi sportivi, le società ospitanti potranno richiedere di disputare le gare oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 9.30 fino all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna). Le richieste di variazione oltre l'orario federale dovranno essere motivate e saranno in ogni caso soggette alla valutazione dell'ufficio di competenza del C.R. Campania prima di essere autorizzate.

Le gare in notturna sono consentite, in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. **Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati.**

La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA ("TEMPO DI TOLLERANZA") CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE FEMMINILE

Come per le scorse stagioni sportive, anche per il 2026/2027, al fine dell'effettivo rispetto del principio della contemporaneità, **per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione Femminile**, a decorrere dalle gare della penultima giornata, il C.R. Campania disporrà – nell'esercizio della facoltà, di cui all'art. 54, n. 3, N.O.I.F. – la riduzione del tempo di attesa (comunemente definito "tempo di tolleranza"), dagli ordinari quarantacinque minuti, a **QUINDICI MINUTI**.

Il C.R. Campania si riserva di applicare detta facoltà anche per gli altri Campionati organizzati per la stagione 2026/2027.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite per punteggio, mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10) del Comunicato Ufficiale n.1 della Lega Nazionale Dilettanti, nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita:

- Campionato Nazionale Serie D;

- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" maschile e femminile;
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17) maschile e femminile;
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15) maschile e femminile;
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti;
- Campionato "Under 21" Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under17) maschile e femminile;
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15) maschile e femminile;
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria – Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria – Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Campionato Provinciale "Juniores – Under19";
- Campionato Provinciale "Under 18" Dilettanti;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Tali criteri di priorità sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati dilettantistici.

MIGLIORE FORMAZIONE

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

CALCIATRICI / GIOCATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e le calciatrici e giocatrici per la Stagione Sportiva 2026/2027 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATRICI

L'equipaggiamento delle calciatrici e delle giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'Arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2026/2027 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a. un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b. un medico sociale;
- c. il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d. un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e. i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- f. per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a. un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b. un medico sociale;
- c. il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d. un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e. un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f. i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g. per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del

Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2026/2027, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

IDENTIFICAZIONE DELLE CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

SOSTITUZIONE DELLE CALCIATRICI E GIOCATRICI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2026/2027 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'Arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'Arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'Arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;

- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'Arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Per le competizioni organizzate da questo C.R. Campania le sostituzioni si intendono libere da slot.

SOSTITUZIONE AGGIUNTIVA

Per la stagione sportiva 2026/2027, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla L.N.D. e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, purché specificato nel Regolamento ufficiale delle competizioni stesse. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2026/2027, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da esempio

F.I.G.C. - LND

Distinta dei giocatori partecipanti alla gara				
				Da d
(Compilata/Inchiodata)				
N° del Ruolo	Data di Nascita			Cognome
	G	M	A	
10				
28				
37				
47				
55				
60				
78				
83				
94				

*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a norma dell'art. 61, comma 3, N.O.I.F.

ELENCO POST-GARA DELLE CALCIATRICI: SOSTITUITE-AMMONITE-ESPULSE

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (consultabile nella sezione moduli sul sito campania.lnd.it), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare inconvenienti (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo.

Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Si raccomanda alle società di Eccellenza e Promozione di prestare particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "giovani", la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro nell'ipotesi che ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", siano redatte in modo chiaro, ad evitare che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"

Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.

Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o

l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores "Under 19"; "Under 18" Dilettanti), **è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.**

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE

Il C.R. Campania, salvo eventuali disposizioni di diniego da parte di organi superiori in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell'ambito del C.R. Campania medesimo, *ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l'impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) **un quantitativo di biglietti pari almeno al 15% della capienza dello stadio**, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 75 biglietti). **Salvo diversi provvedimenti emanati dagli organi competenti.*** Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l'Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l'applicazione delle conseguenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ogni indicazione di questo C.R. Campania, in merito alla "Quota biglietti", è, subordinata alle disposizioni degli Organi superiori e degli Organi tutori dell'Ordine Pubblico.

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti alla concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicati Ufficiali o Circolari di successiva pubblicazione.

TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI

Viene confermato che i calciatori e le calciatrici e i giocatori e le giocatrici già utilizzati/e in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. Durante il corso dei Campionati non sono, in ogni caso, ammessi accordi preliminari di trasferimento fra Società partecipanti allo stesso Campionato.

È fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di tesseramenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2026/2027, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori/Allenatrici che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore/Allenatrice tesserato/a, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore Allenatrice regolarmente iscritto/a nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori/Allenatrici che vengono esonerati/e prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come Allenatore/ Allenatrice di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

I Comitati e le rispettive Delegazioni, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni sono pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi e sono firmati dal Delegato e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni possono essere diffusi anche in forma telematica.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Le decisioni adottate dagli Organi di questo Comitato Regionali sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali saranno diffusi in forma telematica con pubblicazione sul sito del C.R. Campania.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3a Categoria, di "3a Categoria - Under 21", di "3a Categoria - Under 19", di "3a Categoria - Over 30" e di "3a Categoria - Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto previsto al punto 10), del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni, da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI – COOLING BREAK

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.

Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

a) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza maschile oppure riservata a Società di Eccellenza maschile congiuntamente a Società di Promozione maschile.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

CAMPIONATI 2026/2027 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 del 1° luglio 2026 della L.N.D.)

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2026/2027:

- a) **ogni Società di calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 40 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;** ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati ivi compresi coloro che figurano nella distinta di gara
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2026;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;

- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

È fatto obbligo alle società di far pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: agonistica@pec.Lndcampania.it del Comitato Regionale Campania o all'indirizzo pec della Delegazione Provinciale di riferimento, in caso di gara appartenete a competizione gestita dalla medesima Delegazione, entro e non oltre il venerdì che precede la gara (a porte chiuse), l'elenco dei nominativi, oltre coloro che figureranno nella distinta di gara che potranno accedere alla manifestazione.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione a seguito di richiesta della società interessata, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- **per i casi di omonimia tra calciatori tesserati** a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:
 - **14/12/1972 – RIVA Luigi** – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: **nato il 14/12/1972;**
 - **25/06/1969 – RIVA Luigi** – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: **nato il 25/06/1969;**

- *le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;*
- *per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali o posta elettronica certificata), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.*

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli artt. 19, 20 e 21 e 137 del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile

DISPOSIZIONE APPLICATIVA DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLE N.O.I.F.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per i calciatori e le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorché mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti calciatori e calciatrici, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

RICORSI/RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII "**Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica**" del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

Si sottolinea che, nell'ipotesi di ricorso/reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva", quest'ultimo dovrà essere allegato al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile) – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)

▪ 1ª rinuncia	€	100,00
▪ 2ª rinuncia	€	200,00
▪ 3ª rinuncia	€	400,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

In riferimento alle società che si ritirino o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali si rimanda all'art. 53, comma 8. N.O.I.F.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria delle due competizioni.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

-COMMISSARIO DI CAMPO	€ 100,00
-COMMISSARIO DI CAMPO VIAGGIANTE	€ 150,00

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo **dovrà far pervenire** al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del QUARTO giorno, che precede la gara di riferimento. Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da copia del bonifico bancario effettuato o da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

RICHIESTE MINUTO DI RACCOGLIMENTO/LUTTO AL BRACCIO

Si rammenta alle Società che la richiesta per minuto di raccoglimento/lutto al braccio deve essere formalizzata con apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del C.R. Campania, nella sezione modulistica e compilato in ogni sua parte. Tale richiesta deve essere preventivamente autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA"

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio veicolo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare;
- prima della gara e consegnare le chiavi allo stesso; il tutto previa verifica dello stato dell'autovettura;

- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo;
- compilare e sottoscrivere con il Dirigente Responsabile una "DICHIARAZIONE DI CUSTODIA DELL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO":

1) INIZIO CUSTODIA, alla verifica prima della gara.

2) FINE CUSTODIA, terminate le operazioni di controllo e di riconsegna delle chiavi.

Analogamente, dovranno essere seguite le indicazioni sopra riportate per la consegna e la custodia dello spogliatoio assegnato al Direttore di gara.

Sarà cura del Direttore di gara, all'arrivo all'impianto di gioco, chiedere le chiavi dello spogliatoio arbitrale al Dirigente responsabile e, una volta ultimate le operazioni, riconsegnare le chiavi in custodia al medesimo dirigente responsabile della società ospitante. Ove gli **Ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.**

DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO

Il Dirigente Responsabile della società ospitante è tenuto a mostrare al direttore di gara lo stato della struttura e degli spogliatoi **PRIMA dell'inizio della gara**, in caso di rilievo di danni, farne immediata comunicazione al Direttore di gara e agli eventuali commissari di campo, se presenti che verificheranno lo stato dei luoghi e ne faranno menzione all'interno del rispettivo referto e ne daranno tempestiva comunicazione alla società Ospitata.

RIMANDI NORMATIVI

Per tutto quanto non riportato sul presente C. U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2026 e al Comunicato Ufficiale n. 1 DCF del 14 luglio 2026 e alle disposizioni oggetto di comunicazione ufficiale e delle norme regolamentari vigenti.

Pubblicato in Napoli il 16 luglio 2026.

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli